

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
12 giugno 1998, n. 0214/Pres.

**Legge regionale 42/1996, articolo 4. Individuazione del biotopo «Torbiera di Lazzacco».**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTE la relazione tecnico-scientifica di data 4 luglio 1997 e la relazione istruttoria di data 7 luglio 1997 a firma del Direttore sostituto del Servizio della conservazione della natura, relative all'individuazione del biotopo naturale «Torbiera di Lazzacco», corredate da relativa cartografia per la precisa individuazione del perimetro del biotopo;

PRESO ATTO del parere vincolante n. 4 espresso dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette nella seduta di data 16 luglio 1997;

VISTA la nota prot. n. 2016 di data 18 luglio 1997, a firma dell'Assessore regionale ai parchi, con la quale viene richiesto ai Comuni di Moruzzo e Pagnacco il parere previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

VISTA la nota del Comune di Moruzzo prot. n. 5380 di data 28 agosto 1997, pervenuta entro i termini di legge;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Amministrazione comunale di Moruzzo con la nota succitata;

VISTA la nota del Comune di Pagnacco prot. n. 10181 di data 12 settembre 1997, pervenuta entro i termini di legge;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Amministrazione comunale di Pagnacco con la nota succitata, che richiede peraltro un congruo trasferimento di risorse per la gestione del biotopo;

CONSIDERATO che la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 non prevede stanziamenti a favore della gestione dei biotopi naturali ma, ai sensi dell'articolo 84, esclusivamente a favore dell'acquisto degli stessi;

RITENUTO pertanto che la prescrizione del Comune di Pagnacco debba essere intesa come un impulso all'attivazione, da parte della Giunta regionale, di specifici programmi o iniziative legislative mirate alla gestione del biotopo;

ACCERTATO che l'area della Torbiera di Lazzacco è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

ACCERTATA la presenza nel sito di habitat naturali prioritari e di specie animali e vegetali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

ACCERTATA la presenza nel sito di specie botaniche inserite nella Lista Rossa per l'Italia delle entità a rischio di estinzione;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

CONSIDERATO che l'area della Torbiera di Lazzacco contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO che il Servizio della conservazione della natura ha predisposto lo schema della normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, secondo le direttive dettate dal Comitato tecnico-scientifico;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area della Torbiera di Lazzacco ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 15 maggio 1998;

**DECRETA**

**Art. 1**

È individuato il biotopo naturale «Torbiera di Lazzacco», secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub 1) quale parte integrante del presente decreto.

**Art. 2**

Sono approvate la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo come previsto nell'allegato sub 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, quale parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 giugno 1998

**CRUDER**

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 luglio 1998  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 364*

Allegato sub 1)

## Individuazione del biotopo Torbiera di Lazzacco

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale - scala 1/10.000



VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

Allegato sub 2)

## NORME DI TUTELA

## Art. 1

*Ambito di applicazione*

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Torbiera di Lazzacco», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

## Art. 2

*Edificabilità*

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

Per l'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve essere utilizzato esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

## Art. 3

*Mantenimento dei prati naturali*

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. È pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicoltura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. È consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso.

## Art. 4

*Attività agricola*

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di individuazione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

## Art. 5

*Accessibilità*

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

## Art. 6

*Fuochi*

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

## Art. 7

*Addestramento cani*

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

## Art. 8

*Movimenti di terra*

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

## Art. 9

*Corsi d'acqua*

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento dei rii e dei canali di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica.

## Art. 10

*Introduzione ed impianto di specie vegetali*

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie estranee al biotopo, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.

## Art. 11

*Attività di pascolo*

È consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione degli habitat palustri nei qua-

li il calpestio provochi il danneggiamento della copertura vegetale.

#### Art. 12

##### *Tutela delle specie erbacee*

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Iris sibirica*, *Gladiolus palustris*, *Euphrasia marchesettii*, *Senecio paludosus*, *Menyanthes trifoliata*, *Gentiana pneumonanthe*, *Rhynchospora alba*, tutte le specie della famiglia delle Orchidaceae.

#### Art. 13

##### *Tutela delle specie animali*

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

#### Art. 14

##### *Abbandono di rifiuti*

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

#### Art. 15

##### *Interventi privi di rilevanza urbanistica*

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

È ammessa la recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

#### Art. 16

##### *Boschi*

Nelle aree boscate è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di matricine, scelte preferibilmente fra le latifoglie autoctone.

#### Art. 17

##### *Deroghe*

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventual-

mente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

#### MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
19 giugno 1998, n. 0225/Pres.

**Approvazione Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il comma 1 dell'articolo 107 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono fissati i limiti massimi del